



NEWSLETTER N. 2

08 NOVEMBRE 2007

- ✓ LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO. pag. 3

- ✓ UTENZE CON TARIFFA MONORARIA: SOSTITUZIONE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO CONTRATTUALE. pag. 7

- ✓ ANDAMENTO INDICE ITEC GENNAIO - NOVEMBRE 2007. pag. 8

- ✓ UN NUOVO STRUMENTO DI PROMOZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO: INTRODUZIONE AI "CERTIFICATI BIANCHI" (TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA). pag. 9

A CURA
AREA TECNICA DELL'API DI RAVENNA
DOTT.SSA MICAELA UTILI
EMAIL: utili@pmi-gate.org

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Con la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*", pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27/12/06 e limitatamente ai commi da 344 a 365, il Governo ha introdotto interessanti incentivi per il risparmio energetico sotto forma di agevolazioni fiscali, ovvero, crediti di imposta. Di queste opportunità si è già diffusamente parlato nel notiziario Api Industria notizie del 9 marzo 2007, ma in considerazione della scadenza dei termini per usufruire dei benefici, riteniamo opportuno riproporre l'argomento in modo ulteriormente approfondito.

I decreti attuativi della Finanziaria sono due, entrambi datati 19 febbraio 2007 e meglio noti come "**Decreto edifici**" e "**Decreto motori**".

Il primo provvedimento, **relativo alla riqualificazione degli edifici esistenti**, prevede una detrazione fiscale del **55%** (cumulabile con altri incentivi eventualmente predisposti dagli enti locali) delle spese effettivamente sostenute per:

- **interventi volti alla riduzione delle dispersioni termiche** (massimo importo detraibile 60.000 euro in tre anni);
- **installazione di pannelli solari termici**(massimo importo detraibile 60.000 euro in tre anni);
- **sostituzione di vecchie caldaie con nuove a condensazione** (massimo importo detraibile 30.000 euro in tre anni).

Chi può fruire degli incentivi?

I beneficiari sono tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Nell'ipotesi che gli interventi siano eseguiti attraverso contratti di locazione finanziaria (leasing), la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Cosa è agevolato?

Gli interventi sopra descritti e, in particolare per gli edifici esistenti, i lavori di riqualificazione energetica su strutture opache verticali (pareti) o il montaggio di finestre comprensive di infissi, mentre per gli interventi relativi a **strutture opache orizzontali (ossia coperture, tetti e pavimenti)** deve ancora essere pubblicato il relativo decreto attuativo, dopo che probabilmente sarà modificata la tab. 3 di cui al comma 345 della Finanziaria: ne consegue che **tali interventi non sono al momento ammissibili**.

Per usufruire del beneficio fiscale devono essere rispettati determinati requisiti. Ad esempio, nuove finestre o interventi sui muri devono conferire all'edificio una buona capacità di isolamento che cambia a seconda della fascia climatica in cui è inserita la

costruzione: in pratica, i lavori devono rispettare limiti di dispersione che sono chiaramente tabellati o per l'intero edificio o per il singolo elemento costruttivo oggetto dell'intervento (vedi decreto). Anche nel caso di installazione di pannelli solari termici o di sostituzione della caldaia, tali impianti devono rispondere alle specifiche tecniche riportate nel decreto.

Il rispetto dei limiti di dispersione e delle specifiche tecniche deve essere asseverato da un tecnico abilitato, iscritto agli Ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero ai Collegi professionali dei geometri o dei periti industriali. Per alcuni semplici interventi, tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione di efficienza energetica del produttore dell'elemento posto in opera. Sono ammessi anche interventi su interi condomini ma in questo caso ciò che deve essere valutata è l'efficienza energetica complessiva.

Come viene concessa l'agevolazione?

Gli interessati devono incaricare un professionista abilitato alla progettazione che presenta al cliente una serie di proposte operative per ridurre le dispersioni termiche corredate da adeguata documentazione e, a fine lavori, da un attestato di certificazione energetica. Il soggetto (privato o impresa) realizza gli interventi, paga il professionista e l'impresa esecutrice con un bonifico bancario o postale e conserva tutte le fatture, la certificazione energetica e l'asseverazione del professionista per eventuali controlli fiscali. **Da notare che, nei casi di riqualificazione energetica al contrario delle ristrutturazioni edilizie, non è necessario inviare domanda preventiva né altra documentazione all'Ufficio delle Imposte di Pescara.** Gli unici documenti da inviare sono copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e una scheda informativa - necessaria per il monitoraggio dell'iniziativa e riportata nell'allegato E al decreto - all'ENEA, o attraverso il sito internet www.acs.enea.it (dopo il 30 aprile 2007) ottenendo ricevuta informatica, o tramite raccomandata semplice all'indirizzo *ENEA - Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e Sviluppo sostenibile - Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)*, specificando come riferimento: *Finanziaria 2007 riqualificazione energetica*.

Sul Decreto edifici l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due risoluzioni ed una Guida. In particolare, con l'ultima risoluzione, datata 11 settembre 2007 n. 244/E, l'Agenzia ha chiarito che per il riconoscimento dei benefici fiscali i pannelli solari termici devono essere certificati UNI 12975 ed avere 5 anni di garanzia. L'Agenzia ritiene inoltre che il termine fissato dal citato Dm per la trasmissione dell'attestato di certificazione energetica e della scheda informativa all'Enea (60 giorni dalla fine dei lavori) decorra dal "collaudo" dei lavori e comunque **non precluda** il riconoscimento dell'agevolazione, purché venga rispettato il termine ultimo del 29 febbraio 2008.

Il Decreto Motori

Mentre il Decreto edifici risulta essere noto a tutti, il decreto motori è meno noto, nonostante rappresenti un'opportunità per molte realtà industriali, che, a fronte dell'**acquisto e installazione di motori ad alta efficienza e inverter** possono vedersi riconosciuta una detrazione fiscale del **20%** (cumulabile con altri incentivi predisposti dagli enti locali e con la richiesta di certificati bianchi) delle spese effettivamente sostenute per:

- acquisto e installazione di motori elettrici con potenza compresa tra 5 e 90 kW;
- acquisto e installazione di variatori di velocità di motori elettrici con potenze comprese tra 7,5 e 90 kW.

Si definiscono motori ad elevata efficienza i motori elettrici asincroni trifasi alimentati alla tensione di 400 V e 50 Hz, a due o quattro poli aventi, per ogni classe di potenza elettrica, un rendimento elettrico a pieno carico e alla tensione e frequenza nominali, maggiore o uguale a quello riportato nella tabella sottoriportata per le due differenti polarità.

I limiti di rendimento indicati nella successiva tabella corrispondono a quelli stabiliti nell'accordo tra la Commissione Europea e Comitato Europeo costruttori Macchine rotanti e Elettronica di Potenza (CEMEP) per i motori in classe di efficienza 1 (eff1). La normativa di riferimento per la valutazione del rendimento è la EN 60034-2 e la EN 60034-1 per le tolleranze.

Chi può fruire degli incentivi?

I beneficiari, come è ovvio, sono soprattutto imprese ma in generale possono esserlo tutti i contribuenti indistintamente purché utilizzatori finali dell'energia. La detrazione è relativa alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 31/12/2007. Nell'ipotesi che gli interventi siano eseguiti attraverso contratti di locazione finanziaria (leasing), la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Cosa è agevolato?

Gli interventi citati purché motori e variatori presentino un rendimento minimo conforme a quello indicato nella seguente tabella, siano utilizzati in Italia e, nel caso di sostituzione di motori, i vecchi apparecchi siano consegnati a recuperatori autorizzati che provvedano al riciclaggio.

Motori ad elevata efficienza. Rendimenti minimi in funzione della potenza nominale

Potenza nominale kW	2 poli	4 poli
5,5	88,6%	89,2%
7,5	89,5%	90,1%
11	90,5%	91,0%
15	91,3%	91,8%
18,5	91,8%	92,2%
22	92,2%	92,6%
30	92,9%	93,2%
37	93,3%	93,6%
45	93,7%	93,9%
55	94,0%	94,2%
75	94,6%	94,7%
90	95,0%	95,0%

Come viene concessa l'agevolazione?

I beneficiari devono conservare - per eventuali controlli degli Uffici finanziari - le fatture di acquisto e installazione degli apparecchi con l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione. Per i motori, occorre conservare anche una certificazione del costruttore che attesti che il rendimento è superiore a quello minimo indicato nell'allegato A al decreto (v. tabella sopra riportata).

Inoltre, al fine di consentire un monitoraggio dell'iniziativa, l'utilizzatore deve inviare una scheda riepilogativa (allegato B [per i motori] o C [per gli inverter] al decreto) all'ENEA o attraverso il sito internet www.acs.enea.it (dopo il 30 aprile 2007) ottenendo ricevuta informatica, o tramite raccomandata semplice all'indirizzo *ENEA - Dipartimento Ambiente, Cambiamenti globali e Sviluppo sostenibile - Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)*, specificando come riferimento: *Finanziaria 2007 motori elettrici (o inverter)*. **Non occorre inviare domanda preventiva né altra documentazione all'Ufficio delle Imposte di Pescara.**

I beneficiari potranno usufruire della detrazione del 20% con la denuncia dei redditi 2007. Sul decreto sono fissati tetti massimi di spesa per motori (tab. 1) e variatori (tab. 2) in funzione della taglia e importi a forfait per i costi di installazione. Qualora la spesa totale effettivamente sostenuta sia superiore alla massima consentita, la detrazione si applica su quest'ultima.

UTENZE CON TARIFFA MONORARIA

SOSTITUZIONE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO CONTRATTUALE

A seguito della completa liberalizzazione del mercato elettrico, l'Autorità ha cessato di pubblicare trimestralmente le tariffe di riferimento del mercato vincolato.

A queste tariffe è agganciato l'attuale contratto del Consorzio per le **utenze monorarie**, formulato in termini di uno sconto percentuale fisso (6,5%) sulla componente CCA, componente ora soppressa.

Il Consorzio ha pertanto ritenuto di riformulare, con decorrenza 1 luglio 2007, il contratto per le utenze in bassa tensione, mantenendo inalterato lo sconto percentuale (6,5%) ed agganciandolo su una nuova componente delle tariffe elettriche per il servizio di maggior tutela denominata PED, che risulta essere di fatto la continuazione della "vecchia" CCA.

La variazione del contratto, resasi necessaria a seguito di mutamenti legislativi e già comunicata alle aziende interessate non ha modificato di fatto i risultati economici conseguiti dai Consorziati, anzi, si ritiene che abbia rappresentato una condizione di miglior favore.

Di seguito riportiamo l'andamento della CCA e del PED nei quattro trimestri del 2007.

Trimestre 2007	Valore CCA eurocent/Kwh	Valore PED eurocent/Kwh
Gennaio-Marzo	9,34	-----
Aprile-Giugno	9,13	-----
Luglio-Settembre	-----	9,16
Ottobre-Dicembre	-----	9,67

UN NUOVO STRUMENTO DI PROMOZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO

INTRODUZIONE AI "CERTIFICATI BIANCHI" (TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA)

Introdotti dai decreti 20 luglio 2004 del Ministero delle attività produttive, i certificati bianchi (nome tecnico: titoli di efficienza energetica) hanno l'obiettivo di agire sull'uso dell'energia, a differenza dei certificati verdi, che agiscono sulle *fonti* di energia.

I due decreti del 2004 (*"Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"*) fissano gli obiettivi nazionali di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica e di gas e riformano profondamente la politica di promozione del risparmio energetico negli usi finali.

L'obiettivo che si propongono i decreti è quello di conseguire, alla fine del primo quinquennio di applicazione (1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2009) un risparmio di energia pari a 2,9 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) all'anno su tutto il territorio nazionale. La riduzione dei consumi complessivi nazionali di energia concorrerà al conseguimento degli obiettivi di riduzione dei gas serra anche in funzione di "misura" per il raggiungimento degli impegni assunti dall'Italia nel protocollo di Kyoto.

Come si ottengono i certificati bianchi ?

Il conseguimento degli obiettivi avviene attraverso interventi di risparmio energetico documentati, valutati dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) la quale, in caso di valutazione positiva, richiede al GME di emettere a favore del soggetto attuatore del progetto Titoli di Efficienza Energetica corrispondenti ai risparmi certificati (in numero e tipologia). **Attenzione:** *il certificato viene rilasciato a progetto completato e con un risparmio energetico accertato (misurato) e non su una previsione di risparmio.*

Per adempiere agli obblighi e ottenere il risparmio energetico prefissato i distributori (Enel distribuzione, Hera spa.....e altri) possono dunque:

- attuare progetti a favore dei consumatori finali che migliorino l'efficienza energetica delle tecnologie installate o delle relative pratiche di utilizzo;
- oppure, in alternativa, acquistare da terzi "titoli di efficienza energetica" attestanti il conseguimento di risparmi energetici.

Nel caso della scelta della prima opzione, i distributori possono realizzare progetti direttamente oppure tramite società controllate, o ancora attraverso società operanti nei settori dei servizi energetici (le c.d. E.S.Co: *energy services companies*).

Per quali interventi possono essere richiesti?

Gli interventi per i quali possono essere richiesti i certificati bianchi sono specificati dai decreti del 2004 in tre distinte tabelle, che, per ragioni redazionali, riportiamo alla fine del presente articolo.

I progetti devono avere una dimensione minima di 25 tep (tonnellate di petrolio equivalenti) di risparmio. ***E' però possibile, per un distributore o una società di servizi energetici, presentare in un unico progetto più interventi presso diverse tipologie di utenti, in modo da raggiungere la dimensione minima necessaria.***

A tal proposito sottolineiamo che la principale criticità del sistema è proprio la valutazione della quantità di energia complessivamente risparmiata per singolo progetto. Infatti il sistema riconosce soltanto i risparmi addizionali dovuti agli interventi effettuati e non quelli che si sarebbero ottenuti dalla spontanea evoluzione del mercato e della tecnologia,

Gli interventi di risparmio energetico, per essere ammessi al beneficio, devono essere sviluppati secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas nelle Linee Guida per la preparazione, esecuzione, valutazione consuntiva dei progetti di risparmio energetico e per l'emissione dei titoli di efficienza energetica (delibera n.103/03, Allegato A).

Chi può ottenere i certificati bianchi?

I soggetti idonei all'ottenimento dei Certificati Bianchi non sono solo i distributori di energia elettrica e gas obbligati al conseguimento degli obiettivi fissati dai due Decreti, ma anche: distributori di energia elettrica e di gas naturale (anche non soggetti agli obblighi); società controllate dai distributori; società operanti nel settore dei servizi energetici, meglio note come E.S.Co., ovvero società, incluse le imprese artigiane e loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale (anche non esclusivo) l'offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione degli interventi.

Naturalmente anche una singola impresa, che realizzi uno o più interventi di risparmio energetico in grado di raggiungere la dimensione minima di 25 tep, può ambire all'ottenimento dei titoli di efficienza energetica. In tal caso l'azienda, una volta ottenuti i titoli, dovrà commercializzarli sul mercato dei certificati bianchi se vuole "monetizzare" il proprio investimento.

Il mercato dei certificati bianchi

I titoli di efficienza energetica sono emessi dal GME a favore dei soggetti (distributori, società da essi controllate ed E.S.Co) che hanno conseguito i risparmi energetici prefissati.

L'emissione dei titoli viene effettuata sulla base di una comunicazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), che certifica i risparmi conseguiti.

La compravendita di questi titoli avviene tramite contratti bilaterali (direttamente distributore/utente) o in un mercato apposito istituito dal GME e regolato da disposizioni stabilite d'intesa con l'Autorità.

La possibilità di scambiare titoli di efficienza energetica consente ai distributori che incorrerebbero in costi marginali relativamente elevati per il risparmio di energia attraverso la realizzazione diretta di progetti, di acquistare titoli di efficienza energetica da quei soggetti che invece presentano costi marginali di risparmio energetico relativamente inferiori e che pertanto hanno convenienza a vendere i propri titoli sul mercato.

Il meccanismo dovrebbe garantire che il costo complessivo di raggiungimento degli obiettivi fissati risulti più contenuto rispetto ad uno scenario alternativo in cui ciascuno dei distributori fosse obbligato a soddisfare gli obblighi di risparmio energetico sviluppando in proprio progetti per l'uso razionale dell'energia.

Che cosa sono le E.S.Co?

Le società di servizi E.S.Co. (*Energy Services Company*) sono soggetti che sviluppano, realizzano e finanziano progetti dedicati al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione dei costi operativi e di manutenzione.

Allo stato attuale non esiste alcuna definizione di E.S.Co. nel sistema normativo italiano. Il primo accenno a questa denominazione si trova nei D.M. 24 aprile 2001 sull'efficienza energetica. Pertanto si trovano sul mercato soggetti molto diversi in termini di forma societaria, di dimensione e di attività svolte.

Affinché una Società di servizi energetici possa partecipare al sistema dei certificati bianchi, deve prima accreditarsi sul sito dell'AEEG, al fine di poter accedere al sistema telematico predisposto per la presentazione di progetti e le richieste di certificazione dei risparmi. In realtà la procedura di accreditamento è piuttosto semplice e di fatto non coincide con una garanzia di qualità del lavoro della ESCO.

Le società di servizi energetici, che possono essere indipendenti oppure un'emanazione dei distributori (Hera, Enel.....) offrono quindi una pluralità di servizi: reperiscono le risorse finanziarie richieste, eseguono diagnosi energetiche, studi di fattibilità e progettazione degli interventi, realizzandoli e conducendone a volte manutenzione ed operatività.

A volte, oltre alla cessione dei diritti per l'ottenimento dei Titoli di efficienza energetica, le E.S.Co richiedono anche un canone o una tariffa.

Il fare ricorso alle ESCO espone quindi le aziende a qualche rischio, ma può portare, d'altro lato, una serie di benefici, che derivano, indirettamente, dal sistema di emissione e commercializzazione dei certificati bianchi. In primo luogo le aziende che effettuano interventi di risparmio energetico possono usufruire del meccanismo denominato "finanziamento tramite terzi".

Che cos'è il finanziamento tramite terzi?

Lo strumento, già ampiamente collaudato nel settore della pubblica amministrazione, prevede la partecipazione di un soggetto terzo (appunto, la E.S.Co) che fornisce le disponibilità finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intervento desiderato, purché esso sia caratterizzato da un rischio molto contenuto e da un flusso di cassa sostanzialmente stabile originato dai risparmi energetici conseguiti. Ciò permette alla E.S.Co. di ripagarsi dei costi di installazione e gestione dell'impianto sostenuti in un tempo ragionevole, proprio grazie al meccanismo dei certificati bianchi.

Facciamo un esempio pratico ed estremamente semplificato: un'azienda utente di gas esegue una serie di interventi per l'isolamento termico degli edifici. L'intervento non raggiunge da solo i 25 tep e quindi l'azienda non può richiedere direttamente i certificati bianchi, per poi scambiarli sul mercato e rientrare in parte degli investimenti sostenuti. Viene contattata da una E.S.Co, che finanzia l'intervento (o lo realizza direttamente a seconda dei casi): in cambio la società chiede la possibilità di sfruttare il risparmio conseguito per l'ottenimento dei titoli di efficienza energetica, con la vendita dei quali recupererà in tutto o l'investimento finanziato a terzi.

Come si può immaginare, il finanziamento tramite terzi è un meccanismo conveniente per le E.S.Co soltanto oltre una dimensione economica minima dell'intervento, dimensione economica che in genere si attesta oltre i 50.000 € di investimento.

L'utente finale (privato o azienda) ha quindi alcuni **vantaggi dal finanziamento conto terzi**, quali ad esempio l'assenza di rischi finanziari (in caso di intervento sbagliato e non remunerativo chi ci rimette è la E.S.Co. che si assume tutte le responsabilità al riguardo); l'opportunità di realizzare interventi anche in mancanza di risorse finanziarie proprie ed in presenza di difficoltà nel reperire finanziamenti esterni; la liberazione dalle problematiche connesse alla gestione e manutenzione dell'impianto; la disponibilità di risorse interne per altri compiti; la possibilità di conseguire benefici energetico-ambientali importanti, tenuto conto del fatto che i profitti della E.S.Co., possono essere proporzionali all'efficienza dell'impianto. Occorre però, per sfruttare al massimo questi vantaggi, che il contratto tra E.S.Co e utente sia ben realizzato e dettagliato. E' opportuno quindi che qualora il contratto sia proposto dalla E.S.Co, l'utente (privato o azienda) lo faccia verificare da una parte terza esperta prima di sottoscriverlo.

Allegato 1 - Tipologie di interventi e misure per l'incremento della efficienza energetica negli usi finali di energia

TABELLA A

Interventi di riduzione dei consumi di energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 2

<p>Tipologia di intervento 1 <i>Rifasamento elettrico</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rifasamento presso l'utenza finale
<p>Tipologia di intervento 2 <i>Motori elettrici e loro applicazioni</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Installazione di sistemi elettronici di regolazione in frequenza • Ottimizzazione di impianto e gestionale dei sistemi di pompaggio azionati da motori elettrici • Installazione motori e meccanismi di trasmissione della forza motrice a più alta efficienza • Recupero energetico nei sistemi di rigassificazione del GNL
<p>Tipologia di intervento 3 <i>Sistemi per l'illuminazione</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Installazione di sistemi automatici di accensione, spegnimento e regolazione dell'intensità (sistemi di rilevazione presenze, di illuminazione naturale, crepuscolari, ecc.) • Aumento dell'efficienza degli impianti di pubblica illuminazione • Installazione di sistemi e componenti più efficienti (corpi o apparecchi illuminanti, alimentatori, regolatori, ecc.)
<p>Tipologia di intervento 4 <i>Electricity leaking</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Installazione di apparecchiature a basso consumo in stand-by o di dispositivi per la riduzione del consumo in stand-by di apparecchiature esistenti • Sistemi di posizionamento in stand-by di apparecchiature di uso saltuario • Sistemi di spegnimento automatico di apparecchiature in stand-by
<p>Tipologia di intervento 5 <i>Interventi per l'uso di fonti o vettori più appropriati dell'energia elettrica</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi per la sostituzione di scaldacqua elettrici (per acqua calda sanitaria o per lavastoviglie, lavatrici, ecc.) con dispositivi alimentati con altre fonti energetiche o a più alta efficienza, o mediante teleriscaldamento
<p>Tipologia di intervento 6 <i>Riduzione dei consumi di energia elettrica per usi termici</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Installazione di sistemi e prodotti per la riduzione delle esigenze di acqua calda
<p>Tipologia di intervento 7 <i>Interventi per la riduzione della domanda di energia elettrica per il condizionamento</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi per l'isolamento termico degli edifici • Interventi per il controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate durante i mesi estivi (vetri selettivi, protezioni solari esterne, ecc.) • Applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo • Impianti solari termici utilizzanti macchine frigorifere ad assorbimento anche reversibili a pompa di calore.
<p>Tipologia di intervento 8 <i>Elettrodomestici e apparecchiature per ufficio ad elevata efficienza</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione di frigoriferi, lavabiancheria, lavastoviglie, scaldacqua, forni, pompe di circolazione acqua, ecc. con prodotti analoghi a più alta efficienza

- **Installazione di computer, stampanti, fax, ecc. ad elevata efficienza**

TABELLA B

Altri interventi

Tipologia di intervento 9

Dispositivi per la combustione delle fonti energetiche non rinnovabili

- Interventi per la sostituzione di dispositivi esistenti con altri a più elevata efficienza

Tipologia di intervento 10

Interventi di sostituzione di altra fonte o vettore con energia elettrica, nei casi in cui sia verificata una riduzione dei consumi di energia primaria

- Essiccazione con dispositivi a microonde e radiofrequenza
- Fusioni e cotture con forni a conduzione e irraggiamento
- Dispositivi per la riqualificazione termodinamica del vapore acqueo attraverso compressione meccanica

Tipologia di intervento 11

Climatizzazione ambienti e recuperi di calore in edifici climatizzati con l'uso di fonti energetiche non rinnovabili

- Interventi per l'isolamento termico degli edifici
- Applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffreddamento passivo
- Climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da cogenerazione
- Cogenerazione e sistemi di microcogenerazione come definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
- Sistemi di trigenerazione e quadrigenerazione
- Sistemi a celle a combustibile;
- Installazione di pompe di calore elettriche o a gas con funzione di riscaldamento e raffreddamento, in edifici di nuova costruzione o ristrutturati aventi coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio, Cd, inferiore ai limiti fissati, in funzione dei gradi-giorno della località, nella successiva tabella 1, e che rispettino eventuali ulteriori prescrizioni contenute nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6
- Sistemi di telegestione
- Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per impianti di riscaldamento centralizzato
- Utilizzo di calore di recupero

Tipologia di intervento 12

Installazione di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili presso gli utenti finali

- Impiego di impianti alimentati a biomassa per la produzione di calore;
- Impiego di pannelli solari per la produzione di acqua calda
- Uso del calore geotermico a bassa entalpia e del calore da impianti cogenerativi, geotermici o alimentati da prodotti vegetali e rifiuti organici e inorganici, per il riscaldamento di ambienti e per la fornitura di calore in applicazioni civili.
- Impiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferiore a 20 kW

Tipologia di intervento 13

Veicoli elettrici e a gas naturale

- Iniziative per la diffusione di veicoli stradali a trazione elettrica e a gas naturale

Tipologia di intervento 14

Formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione

- Campagne di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione degli utenti finali per la riduzione dei consumi

ALLEGATO I

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E MISURE PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI NELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

TABELLA A

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI DEL GAS NATURALE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 2

<p>Tipologia di intervento 1 <i>Dispositivi per la combustione delle fonti energetiche non rinnovabili</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi per la sostituzione di dispositivi esistenti con altri a più elevata efficienza
<p>Tipologia di intervento 2 <i>Riduzione dei consumi di gas per usi termici</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Installazione di sistemi e prodotti per la riduzione dei consumi di gas per le esigenze di produzione di acqua calda
<p>Tipologia di intervento 3 <i>Climatizzazione ambienti e recuperi di calore in edifici climatizzati con l'uso di fonti energetiche non rinnovabili</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi per l'isolamento termico degli edifici • Interventi per il controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate durante i mesi estivi (vetri selettivi, protezioni solari esterne, ecc.) • Applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo • Climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da cogenerazione • Cogenerazione e sistemi di microcogenerazione come definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas • Sistemi di trigenerazione e quadrigenerazione • Sistemi a celle a combustibile • Sistemi di telegestione • Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per impianti di riscaldamento centralizzato • Utilizzo di calore di recupero
<p>Tipologia di intervento 4 <i>Installazione di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili presso gli utenti finali</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Impiego di impianti alimentati a biomassa per la produzione di calore • Impiego di pannelli solari per la produzione di acqua calda • Uso del calore geotermico a bassa entalpia e del calore da impianti cogenerativi, geotermici o alimentati da prodotti vegetali e rifiuti organici e inorganici per il riscaldamento di ambienti e per la fornitura di calore in applicazioni civili • Impiego di impianti fotovoltaici di potenza elettrica inferiore a 20 kW

TABELLA B

Altri interventi

<p>Tipologia di intervento 5 <i>Recuperi di energia</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Recupero di energia sulla rete del gas
<p>Tipologia di intervento 6 <i>Rifasamento elettrico</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rifasamento presso l'utenza finale
<p>Tipologia di intervento 7 <i>Motori elettrici e loro applicazioni</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Installazione di sistemi elettronici di regolazione in frequenza • Ottimizzazione di impianto e gestionale dei sistemi di pompaggio azionati da motori elettrici • Installazione motori e meccanismi di trasmissione della forza motrice a più alta efficienza • Recupero energetico nei sistemi di rigassificazione del GNL
<p>Tipologia di intervento 8 <i>Sistemi per l'illuminazione</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Installazione di sistemi automatici di accensione, spegnimento e regolazione dell'intensità (sistemi di rilevazione presenze, di illuminazione naturale, crepuscolari, ecc.) • Aumento dell'efficienza degli impianti di pubblica illuminazione • Installazione di sistemi e componenti più efficienti (corpi o apparecchi illuminanti, alimentatori, regolatori, ecc.)
<p>Tipologia di intervento 9 <i>Electricity leaking</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Installazione di apparecchiature a basso consumo in stand-by o di dispositivi per la riduzione del consumo in stand-by di apparecchiature esistenti • Sistemi di posizionamento in stand-by di apparecchiature di uso saltuario • Sistemi di spegnimento automatico di apparecchiature in stand-by
<p>Tipologia di intervento 10 <i>Interventi di sostituzione di altra fonte o vettore con energia elettrica, nei casi in cui sia verificata una riduzione dei consumi di energia primaria</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Essiccazione con dispositivi a microonde e radiofrequenza • Fusioni e cotture con forni a conduzione e irraggiamento • Dispositivi per la riqualificazione termodinamica del vapore acqueo attraverso compressione meccanica
<p>Tipologia di intervento 11 <i>Applicazioni nelle quali l'uso del gas naturale è più efficiente di altre fonti o vettori di energia</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi per la sostituzione di scaldacqua elettrici con dispositivi alimentati a gas naturale
<p>Tipologia di intervento 12 <i>Elettrodomestici e apparecchiature per ufficio ad elevata efficienza</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione di frigoriferi, lavabiancheria, lavastoviglie, scaldacqua, forni, pompe di circolazione acqua, ecc. con prodotti analoghi a più alta efficienza • Installazione di computer, stampanti, fax, ecc., ad elevata efficienza

Tipologia di intervento 13

Interventi per la riduzione della domanda di energia per il condizionamento

- Interventi per l'isolamento termico degli edifici
- Interventi per il controllo della radiazione entrante attraverso le superfici vetrate durante i mesi estivi (vetri selettivi, protezioni solari esterne, ecc.)
- Applicazioni delle tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo
- Sistemi di condizionamento ad assorbimento
- Installazione di pompe di calore elettriche o a gas con funzione di riscaldamento e raffreddamento, in edifici di nuova costruzione o ristrutturati aventi coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell'involucro edilizio, Cd, inferiore ai limiti fissati, in funzione dei gradi-giorno della località, nella successiva tabella 1, e che rispettino eventuali ulteriori prescrizioni contenute nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6
- Impianti solari termici utilizzando macchine frigorifere ad assorbimento anche reversibili a pompa di calore.

Tipologia di intervento 14

Formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione

- Campagne di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione degli utenti finali per la riduzione dei consumi

Tipologia di intervento 15

Veicoli elettrici e a gas naturale

- Iniziative per la diffusione dei veicoli stradali a trazione elettrica e a gas naturale